

172.215.1

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

dell'11 dicembre 2000 (Stato 13 febbraio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Settori d'attività

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori:

- a. politica delle risorse:
 1. finanze e imposte,
 2. personale,
 3. informatica e telecomunicazione,
 4. costruzioni e logistica;
- b. politica monetaria;
- c. dogane;
- d. partecipazione all'esecuzione dell'AVS e dell'AI.

² Al Dipartimento sono aggregati a livello amministrativo:

- a. la Regia federale degli alcool;
- b. il Controllo federale delle finanze;
- c. la Commissione federale delle banche.

Art. 2 Obiettivi

¹ Il Dipartimento si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

RU 2001 267

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

² Esso provvede affinché le finanze della Confederazione siano durevolmente mantenute in equilibrio, il disavanzo strutturale sia eliminato e la quota d'indebitamento sia limitata a un livello sostenibile a lungo termine. Esso provvede affinché l'aliquota d'imposta, l'aliquota fiscale e la quota delle uscite della Confederazione figurino tra le più basse in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

³ In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

- a. *bilancio della Confederazione*: equilibrare le entrate e le uscite sull'arco di un ciclo congiunturale e verificare periodicamente la necessità delle sovvenzioni;
- b. *imposte*: conformare il regime fiscale in modo tale da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica;
- c. *personale federale*: condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi; assicurare una previdenza personale adeguata;
- d. *dogane*: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire al confine una circolazione delle persone e delle merci il più scorrevole possibile;
- e. *alcohol*: conformare il controllo del mercato degli alcohol in modo tale che i provvedimenti fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
- f. *prestazioni interdipartimentali*: soddisfare, all'insegna dell'economicità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica.

⁴ Nel perseguire questi obiettivi, il Dipartimento tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. Esso difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia (DFE; economia esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti – nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

Art. 3 Principi delle attività dipartimentali

Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), e rispettando il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato, nel perseguire i suoi obiettivi il Dipartimento osserva i seguenti principi:

- a. collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni e tiene conto delle esigenze dei cittadini;
- b. promuove soluzioni conformi ai principi dell'economia di mercato e semplici dal punto di vista amministrativo;

- c. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
- d. informa e comunica in modo veritiero, chiaro, completo e costante, contribuendo così a migliorare la comprensione da parte dell'opinione pubblica della politica finanziaria e fiscale, della situazione del bilancio e degli altri settori d'attività del Dipartimento.

Art. 4 Compiti speciali

Il Dipartimento istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dic. 1968³ sulla procedura amministrativa).

Art. 5 Delega di competenze

Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono autorizzate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorsi di diritto amministrativo (art. 103 lett. b della LF del 16 dic. 1943⁴ sull'organizzazione giudiziaria).

Art. 6 Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative

¹ Gli obiettivi descritti negli articoli 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 e 28 servono alle unità amministrative del Dipartimento quali linee direttive per esercitare le loro competenze e adempiere i loro compiti quali sono definiti nella legislazione federale.

² Nell'ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera della Svizzera, le unità amministrative difendono gli interessi del Paese nei confronti dell'estero in collaborazione con il DFAE, il DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti.

Capitolo 2: Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 7 Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:

- a. sostiene il capo del Dipartimento e le unità amministrative attribuite al Dipartimento;
- b. è responsabile di strategia, pianificazione, controlling e coordinamento a livello dipartimentale;

³ RS 172.021

⁴ RS 173.110

- c. assume, mediante il Delegato del Dipartimento alla comunicazione, la conduzione nei settori della comunicazione, della ricerca di informazioni e della pianificazione dell'informazione;
- d. mette a disposizione servizi logistici e coordina le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento;
- e. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica a livello dipartimentale.

Art. 8 Organo strategia informatica della Confederazione

¹ I compiti dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) sono definiti nell'ordinanza del 23 febbraio 2000⁵ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) e nelle pertinenti direttive del Consiglio federale.

² L'OSIC rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni che si occupano di questioni strategiche legate all'informatica.

Sezione 2: Amministrazione federale delle finanze

Art. 9 Obiettivi e funzioni

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:

- a. assicura una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione, permettendo di gestire in modo efficace i crediti e le spese;
- b. si impegna a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, la pianificazione finanziaria e la preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
- c. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria, affinché la Confederazione sia sempre solvibile e le assicura una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;
- d. tiene conto delle esigenze della politica economica e della perequazione finanziaria a livello federale;
- e. tutela gli interessi della Svizzera nei confronti dell'estero per quanto concerne le questioni finanziarie e monetarie internazionali.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;

⁵ RS 172.010.58

- b. mette a disposizione fondamentali e opzioni di politica finanziaria, in particolare per l'attuazione della politica economica e monetaria;
- c. si occupa delle questioni finanziarie e monetarie internazionali.

Art. 10 Compiti speciali

¹ L'AFF adempie i seguenti compiti speciali:

- a. provvede all'acquisizione e all'investimento di denaro della Confederazione;
- b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale⁶ e allestisce la statistica finanziaria;
- c. mantiene le relazioni della Confederazione con la Banca nazionale svizzera.

² Sono sottoposti all'AFF:

- a. l'Ufficio centrale di compensazione per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. la Cassa federale di compensazione;
- c. la Cassa svizzera di compensazione;
- d. l'Ufficio AI per assicurati all'estero.

³ L'organizzazione e i compiti dei servizi elencati nel capoverso 2 sono disciplinati separatamente.

Art. 11 Disposizioni particolari

¹ L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emanava le istruzioni necessarie.

² La contabilità di cui al capoverso 1 comprende anche la contabilità aziendale, in particolare quella delle unità amministrative gestite con mandati di prestazioni (art. 38a della LF del 6 ott.1989⁷ sulle finanze della Confederazione).

Sezione 3: Ufficio federale del personale

Art. 12 Obiettivi e funzioni

¹ L'Ufficio federale del personale (UFPER), quale organo preposto alla gestione del personale, persegue i seguenti obiettivi:

- a. istituisce le premesse per una politica lungimirante del personale della Confederazione;
- b. si impegna affinché la Confederazione offra condizioni di lavoro all'avanguardia e sociali e rimanga competitiva sul mercato del lavoro;

⁶ RS 613.1, 613.11, 613.12, 613.13, 613.14

⁷ RS 611.0

- c. si adopera affinché la Confederazione, grazie a una conduzione del personale propensa allo sviluppo e all'apprendimento, disponga di personale qualificato;
- d. provvede, mediante il coordinamento e la consulenza, affinché la politica del personale sia applicata in modo coerente e attento alla qualità e siano promosse in maniera mirata metodologie di lavoro e riforme economiche.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. prepara la legislazione concernente il personale e la politica del personale della Confederazione;
- b. sviluppa sistemi e strumenti di gestione;
- c. coordina le relazioni con i partner sociali.

Art. 13 Compiti speciali

L'UFPER adempie i seguenti compiti speciali:

- a. coordina gli interessi della Confederazione quale datore di lavoro;
- b. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle spese del personale ed è competente per il controlling in materia di politica del personale;
- c. è responsabile dal punto di vista tecnico per il Sistema informatizzato di gestione del personale;
- d. sostiene i Dipartimenti e la Cancelleria federale mettendo a disposizione strumenti relativi alla politica del personale, offre formazione e consulenza in materia di politica del personale, della gestione e dell'organizzazione e provvede all'informazione del personale;
- e. promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi, il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la loro mutua comprensione;
- f. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale.

Sezione 4: Cassa federale d'assicurazione

Art. 14 Obiettivi e funzioni

¹ La Cassa federale d'assicurazione (CFA) gestisce la Cassa pensioni della Confederazione (CPC). Quale istituto di previdenza professionale registrato, la CPC assicura i dipendenti della Confederazione, della Posta Svizzera e delle organizzazioni connesse contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte.

² La CFA persegue inoltre i seguenti obiettivi:

- a. garantisce una previdenza personale rispettosa delle esigenze degli assicurati ed efficiente;
- b. crea le premesse per l'istituzione di una nuova cassa pensioni della Confederazione in forma di istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria e garantisce il passaggio dall'attuale cassa pensioni a quella nuova.

Art. 15 Compiti speciali

La CFA adempie i seguenti compiti speciali:

- a. collabora con la Commissione paritetica della Cassa e con le associazioni del personale;
- b. gestisce una Cassa di soccorso e una Cassa di deposito;
- c. applica i regolamenti sulle pensioni di anzianità;
- d. versa le rendite della Previdenza professionale per rapporti speciali della Posta (PPRS) ed è responsabile del conteggio con il Fondo di garanzia LPP.

Art. 16 Disposizioni particolari

La CFA è obbligata a rendere compiutamente conto all'organo di controllo conformemente all'articolo 63 capoverso 1 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994⁸ ed è responsabile per la corretta tenuta dei conti della CPC e per l'allestimento del conto annuale. Essa provvede affinché la perizia attuariale sia stilata dal perito indipendente.

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 17 Obiettivi e funzioni

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) persegue i seguenti obiettivi:

- a. procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
- b. provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte federali di sua competenza e si occupa, insieme ai Cantoni, dell'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² L'AFC elabora fondamenti solidi per la legislazione fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria.

³ Essa si sforza di garantire un buon clima fiscale.

Art. 18 Compiti speciali

L' AFC adempie i seguenti compiti speciali:

- a. negozia trattati internazionali intesi a evitare la doppia imposizione e li applica;
- b. si occupa delle questioni fiscali internazionali;
- c. gestisce una documentazione sui regimi fiscali svizzeri ed esteri e allestisce la statistica fiscale svizzera.

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane**Art. 19** Obiettivi e funzioni

¹ L' Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue i seguenti obiettivi:

- a. procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
- b. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo così alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l' AFD svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. sorveglia la circolazione delle persone e delle merci attraverso la frontiera;
- b. riscuote dazi doganali, imposte speciali di consumo e altri tributi;
- c. garantisce la sicurezza nella zona di confine;
- d. partecipa all' applicazione di atti non inerenti al diritto doganale.

Art. 20 Circondari doganali

¹ Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali sottoposti all' AFD.

² La determinazione dei circondari compete al Dipartimento.

Sezione 7: Ufficio federale dell' informatica e della telecomunicazione**Art. 21** Obiettivi e funzioni

¹ L' Ufficio federale dell' informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue i seguenti obiettivi:

- a. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni (clienti);
- b. garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati;
- c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace;

- d. garantisce la trasparenza dei costi e fornisce prestazioni informatiche a condizioni concorrenziali.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFIT svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. tiene conto dello sviluppo tecnologico sul mercato;
- b. mantiene contatti con i clienti, l'OSIC, altri fornitori di servizi, i produttori, i fornitori e i Cantoni;
- c. rappresenta la Confederazione e il Dipartimento in seno alle organizzazioni che si occupano di questioni legate alla fornitura di prestazioni informatiche.

Art. 22 Compiti speciali

¹ I compiti dell'UFIT sono definiti nell'OIAF⁹ e nelle pertinenti direttive del Consiglio federale.

² L'UFIT adempie in particolare i compiti seguenti:

- a. fornisce le prestazioni interdipartimentali;
- b. è il fornitore di prestazioni per il DFF e la Cancelleria federale.

³ Per adempiere il compito di cui al capoverso 2 lettera a, l'UFIT gestisce centri di competenze informatici, in particolare nei settori SAP e Internet.

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 23 Obiettivi e funzioni

¹ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

- a. mette a disposizione dell'Amministrazione federale civile i locali di cui questa ha bisogno;
- b. soddisfa le esigenze dell'Amministrazione federale e dell'Esercito nel settore della logistica;
- c. assicura in particolare l'approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d'assortimento;
- d. fornisce al pubblico pubblicazioni ufficiali e attuali dell'Amministrazione federale.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. allestisce e applica una pianificazione pluriennale, secondo criteri di economicità e di conformità al mercato, dei locali destinati all'Amministrazione federale civile;

⁹ RS 172.010.58

- b. elabora standard qualitativi per i processi e prodotti della gestione immobiliare e della logistica.

Art. 24 Compiti speciali

I compiti speciali dell'UFCL sono definiti nell'ordinanza del 14 dicembre 1998¹⁰ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Capitolo 3: Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Regia federale degli alcool

Art. 25 Obiettivi e funzioni

¹ La Regia federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi:

- a. impone, mediante i suoi controlli della produzione, importazione e utilizzazione delle bevande distillate, i diritti fiscali della Confederazione sugli alcool destinati al consumo;
- b. assicura che nel settore delle bevande distillate vi siano condizioni quadro compatibili con le esigenze dell'economia e che favoriscono la concorrenza.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. tiene conto delle esigenze di politica sanitaria, in particolare nel settore della tutela dei minori;
- b. separa il mercato degli alcool destinati al consumo da quello degli alcool a scopo industriale;
- c. offre all'economia etanolo d'alta qualità a prezzi e condizioni convenienti.

Art. 26 Compiti speciali

La RFA adempie i seguenti compiti speciali:

- a. promuove la cooperazione con i Cantoni e l'economia per quanto riguarda il commercio e la pubblicità nel settore delle bevande spiritose;
- b. mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dell'economia le basi e le informazioni destinate al promovimento e alla garanzia della qualità delle bevande distillate.

Art. 27 Disposizioni particolari

Per il commercio con alcool ad alta gradazione la RFA gestisce, quale unità amministrativa ad essa sottoposta, il centro di profitto *alcosuisse*.

¹⁰ RS 172.010.21

Sezione 2: Controllo federale delle finanze

Art. 28 Obiettivi e funzioni

¹ Il Controllo federale delle finanze (CFF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione. Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:

- a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione;
- b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

² Esaminando la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo, il CFF provvede a una gestione finanziaria regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge.

Art. 29 Disposizioni particolari

Nell'ambito della procedura di corapporto il CFF può formulare autonomamente pareri destinati al Consiglio federale.

Sezione 3: Commissione federale delle banche

Art. 30

La Commissione federale delle banche (CFB) esercita in modo autonomo, conformemente alle leggi speciali¹¹, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di valori mobiliari, la pubblicazione di partecipazioni importanti, le offerte pubbliche d'acquisto, i fondi d'investimento e le obbligazioni fondiarie.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 31 Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29 OLOGA.

Art. 32 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 9 maggio 1979¹² sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici;

¹¹ RS 211.423.4, 951.31, 952.0, 954.1

¹² [RU 1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1244 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1]

- b. l'ordinanza del 16 febbraio 1983¹³ concernente la modificazione di normative connesse con la riorganizzazione dell'amministrazione federale;
- c. l'ordinanza del 28 marzo 1990¹⁴ sulla delega di competenze;
- d. il decreto del Consiglio federale del 13 ottobre 1951¹⁵ che revoca la competenza di servizi dell'amministrazione a emanare disposizioni di carattere obbligatorio generale;
- e. il decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 1975¹⁶ sull'organizzazione della Cassa federale d'assicurazione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane;
- f. il decreto del Consiglio federale del 2 aprile 1969¹⁷ sull'organizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- g. l'ordinanza dell'8 novembre 1946¹⁸ sull'organizzazione dell'Amministrazione delle dogane;
- h. l'ordinanza del 31 agosto 1994¹⁹ sulla suddivisione dei circondari doganali;
- i. l'ordinanza del 21 agosto 1962²⁰ concernente il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione delle costruzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione (ordinanza sulle norme edilizie).

Art. 33 Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998²¹ sulla riforma del Governo e dell'Amministrazione

Allegato

...

2. Ordinanza dell'11 giugno 1990²² sulle finanze della Confederazione

Art. 14 cpv. 2

...

¹³ [RU 1983 1055 1714]

¹⁴ [RU 1990 606 1591 n. I 3, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2]

¹⁵ [RU 1951 996]

¹⁶ [RU 1975 2301]

¹⁷ [RU 1969 357]

¹⁸ [CS 1 385; RU 1957 518, 1996 2243 n. I 41]

¹⁹ [RU 1994 2068]

²⁰ [RU 1962 942, 1997 2779n. II 40]

²¹ RS 172.010.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

²² RS 611.01. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

3. Ordinanza del 10 luglio 1926²³ della legge sulle dogane

Art. 3 cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

...

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2001.

²³ RS **631.01**. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

